

INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI IMU 2013 – Imposta Municipale Propria

NOVITA' IMU

Abolizione del versamento della prima rata	1
Abolizione del versamento della seconda rata	1
Altre novità in materia di IMU	2
Immobili non compresi nell'abolizione del versamento prima e della seconda rata	2
Scadenze.....	3
Tabella riassuntiva Aliquote e Detrazioni 2013	3
Condizioni per l'applicazione delle aliquote.....	4
Come si calcola la base imponibile	6
Come si esegue il versamento.....	8
Dichiarazione IMU	8

Abolizione del versamento della prima rata

Il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, in materia di IMU ha disposto che:

Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili per i quali il decreto 21.05.13 n. 54, aveva disposto la sospensione, ossia:

- Abitazione principale (eccetto A1-A8-A9) e relative pertinenze (categorie C2-C6-C7 in numero massimo di una per categoria);
- Unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Abolizione del versamento della seconda rata

Il decreto legge n. 133 del 30/11/2013, in materia di IMU ha disposto che non è dovuta, limitatamente all'importo calcolato ad aliquota base (*vedi infra*), la seconda rata per i seguenti immobili:

- Abitazione principale (eccetto A1-A8-A9) e relative pertinenze (categorie C2-C6-C7 in numero massimo di una per categoria);
- Unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- Terreni agricoli nonché quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 8 del medesimo d.l. 201/2011.

Il medesimo decreto legge 133 del 30/11/2013 ha stabilito che per tali tipologie di immobili il contribuente **dovrà versare entro il 24 gennaio 2014 il 40% della differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota**

e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile stabilita dal Comune per l'anno 2013 e dell'aliquota e detrazione di base prevista dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

Si precisa che il Comune di San Bonifacio ha stabilito l'aliquota base per le seguenti categorie di immobili:

- Abitazione principale (eccetto A1-A8-A9) e relative pertinenze (categorie C2-C6-C7 in numero massimo di una per categoria);
- Unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 8 del d.l. 201/2011.

E' invece stata confermata anche per il 2013 l'aliquota del 9 per mille per i terreni agricoli. L'aliquota base per tale categoria di immobili è fissata al 7,6 per mille (immobili soggetti al conguaglio da eseguirsi entro il 24/1/2014).

NOTA BENE: Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014, ossia il 16 giugno 2014 (art. 1, comma 728 L.147 del 27.12.2013)

Altre novità in materia di IMU

Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno. A dicembre sarà necessario eseguire il conguaglio di quanto dovuto nel primo semestre tenendo in considerazione le aliquote approvate per il 2013 con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 12 del 6 novembre 2013.

Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.

Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.

Immobili non compresi nell'abolizione del versamento della prima e della seconda rata

A decorrere dal 1 gennaio 2013:

Come previsto dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è soppressa la riserva allo Stato della quota d'imposta (prevista per l'anno 2012 nella misura dello 0,38 per cento) per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli **immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D** (ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali accatastati in cat. D10), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

E' riservato al Comune il gettito dell'IMU derivante dagli **immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D** ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali accatastati in cat. D10), calcolato ad aliquota dello 0,30 per cento.

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D il moltiplicatore è elevato a 65, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione), per i quali il moltiplicatore rimane 80.

Scadenze

- **prima rata:** entro il 17 giugno, metà dell'importo dovuto per l'anno 2013, calcolato sulla base delle aliquote relative all'anno 2012, e approvate con deliberazione consiliare n. 32 del 26 settembre 2012
- **seconda rata:** entro il 16 dicembre, seconda metà dell'importo dovuto, con conguaglio sulla prima rata applicando le aliquote 2013 approvate con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 12 del 6 novembre 2013.
- **Conguaglio terreni agricoli:** entro il 24 gennaio 2014 i soli possessori di terreni agricoli di cui all'articolo 1 comma 1 lettera d) del decreto legge 30.11.2013 n. 133 **dovranno eseguire il versamento del 40% della differenza di imposta dovuta ad aliquota base (7,6 per mille) e ad aliquota vigente (9 per mille).**

Tabella riassuntiva Aliquote e Detrazioni 2013

	ALIQUOTA	DETRAZ.	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
Aliquota ordinaria	1,06%	NO	1,06%	NO
Negozi e laboratori in cui si esercita l'attività economica del proprietario – Cat. C/1 e C/3 (<i>vedi dettaglio</i>)	0,90%	NO	0,90%	NO
Unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che questi ultimi vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente (<i>vedi dettaglio</i>)	0,90%	NO	0,90%	NO
Fabbricati categoria D (ad eccezione fabbricati rurali strumentali cat. D10)	1,06%	NO	0,30%	0,76%

Aliquote da utilizzare per il pagamento a saldo dell'imposta per abitazioni inserite in categoria A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze

	ALIQUOTA	DETRAZ.	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
Unità immobiliare a pertinenze:		SI		
1. adibita ad abitazione principale	0,4%	€ 200 +	0,4%	NO
2. adibita ad abitazione assegnata al		€ 50 per		

coniuge in caso di separazione legale, scioglimento annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 3. posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, purchè non locate, e a disposizione del proprietario.		figlio		
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati purchè non locata, e a disposizione del proprietario	0,4%	SI €. 200 + €. 50 per figlio	0,4%	NO
Unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario / Unità immobiliare di proprietà ATER assegnata con i criteri di edilizia residenziale pubblica	0,4%	SI €. 200	0,4%	NO
Terreni agricoli non condotti direttamente	0,9%	NO	0,9%	NO

Aliquote da utilizzare per il pagamento a saldo dell'imposta relativa a terreni agricoli

	ALIQUOTA	DETRAZ.	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
Terreni agricoli non condotti direttamente	0,9%	NO	0,9%	NO
Terreni agricoli condotti direttamente (conguaglio da eseguirsi entro il 24/1/2014, pari al 40% della differenza tra l'imposta calcolata al 0,9% e l'imposta calcolata al 0,76%)	0,9%	NO	0,9%	NO

Condizioni per l'applicazione delle aliquote

- **Aliquota ordinaria - (aliquota 10.6 ‰)**: l'aliquota ordinaria si applica a tutti gli immobili soggetti ad imposta che non rientrano nei casi esposti successivamente (altri fabbricati, aree fabbricabili).

- **Aliquota agevolata per unità immobiliare appartenente alle categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzata direttamente dal proprietario commerciante o artigiano. (aliquota 9 ‰)**. La condizione necessaria per applicare l'aliquota corrispondente a tale fattispecie è quella di essere proprietario e utilizzatore del bene.

Per ottenere l'agevolazione è necessaria apposita autocertificazione qualora non presentata in precedenza o nel caso in cui siano variate le informazioni in precedenza fornite. Il termine per la presentazione di detta autocertificazione coincide con quello previsto per la dichiarazione IMU.

- **Aliquota agevolata per le abitazioni** e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo dell'imposta **a parenti in linea retta** entro il primo grado a condizione che questi ultimi vi dimorino abitualmente, vi risiedano anagraficamente, e siano attive tutte le utenze. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze. **(aliquota 9 ‰)**. Per ottenere l'agevolazione è necessaria la presentazione della dichiarazione IMU o di apposita autocertificazione.

- **Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze - (aliquota 4,0 ‰ – coincide con aliquota base)**: Poiché il dl 133/2013 ha abolito l'IMU anche sulla seconda rata dell'abitazione

principale, tale aliquota si applica alle unità immobiliari accatastate nella categorie catastali A/1, A/8, e A/9 rientranti nelle seguenti casistiche

1. abitazione principale (articolo 13, comma 2, decreto legge 201/2011): ai fini dell'imposta municipale propria è abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare: nel caso in cui più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale, solamente una a scelta del contribuente potrà considerarsi, ai fini del tributo, abitazione principale. Nell'immobile il possessore e il suo nucleo familiare devono avere contemporaneamente la dimora abituale e la residenza anagrafica. La normativa vigente vieta di ritenere abitazione principale l'unità immobiliare in cui si dimora abitualmente ma nella quale non si ha la residenza anagrafica. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi per effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in altro comune da parte di un componente del nucleo familiare (ad es. per esigenze lavorative documentabili) entrambi gli immobili possono essere considerati abitazione principale dei proprietari ivi residenti (v. Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012);
2. pertinenze dell'abitazione principale (articolo 13, comma 2, decreto legge 201/2011): sono pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale (articolo 817 c.c.) a condizione che: siano classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7, e che si tratti di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3. unità immobiliare e pertinenze assegnate al coniuge in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 4, comma 5-quinquies, decreto legge 16/2012). In tale caso l'imposta è dovuta per intero dal coniuge assegnatario anche se non intestatario al 100% dell'abitazione, il quale, quindi, se residente anagraficamente e dimorante abitualmente nella stessa, potrà beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione (e relativa maggiorazione per figli conviventi, se spettante);
4. unità immobiliare e pertinenze possedute da anziani o disabili che trasferiscono la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non sia locato (articolo 13, comma 10, decreto legge 201/2011). Aliquota applicabile all'immobile in precedenza adibito ad abitazione principale dell'anziano o disabile che abbia trasferito la propria residenza in istituto. L'aliquota agevolata può essere applicata solo nel caso in cui l'immobile non sia locato ma lasciato a disposizione del ricoverato o destinato ad abitazione principale del coniuge;
5. unità immobiliare e pertinenze adibiti ad abitazione principale posseduti dai cittadini residenti all'estero purché non locati. Aliquota applicabile all'immobile posseduto dal cittadino italiano residente all'estero purché non locato e a disposizione del proprietario. La maggiorazione della detrazione spetta anche in questo caso in quanto si tratta di fattispecie assimilata all'abitazione principale, rientrando pertanto nella previsione del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011;
6. unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario / Unità immobiliare di proprietà ATER. Si tratta di un'aliquota applicabile alle singole unità immobiliari che sono assegnate ai soci delle cooperative a proprietà indivisa in godimento, agli immobili di proprietà dell'ATER nonché alle unità immobiliari assegnate con criteri di edilizia residenziale pubblica. A queste tipologie si applica la detrazione "base" di € 200,00.

- Aliquota per Fabbricati rurali strumentali (aliquota 2,0 ‰ – coincide con aliquota base): L'aliquota si applica alle unità immobiliari che hanno i requisiti di ruralità strumentale ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93 e che, dalla visura catastale, risultano rurali strumentali. Tale aliquota si applica anche ai fabbricati rurali strumentali classificati in cat. D10. L'importo deve essere versato al Comune. Si precisa il decreto legge 30 novembre 2013

n. 133 ha stabilito che i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola sono esclusi dall'Imu anche per la seconda rata del 2013.

- Aliquota per Terreni Agricoli (**aliquota 9,0 ‰ – aliquota base 7,6 ‰**): L'aliquota si applica a tutti i terreni agricoli. Il decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 ha stabilito che i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti (Cd) o imprenditori agricoli professionali (Iap) sono esclusi dall'Imu anche per la seconda rata 2013.

Per i terreni agricoli esclusi dalla seconda rata IMU 2013 dovrà essere versato il 40% della differenza di imposta annuale calcolata ad aliquota base (7,6 per mille) e quella deliberata dal Comune di San Bonifacio (9 per mille) entro il termine del 24 gennaio 2014.

Si precisa pertanto che i terreni posseduti da persone fisiche con qualifica di Cd o Iap, iscritte alla previdenza agricola, sono esclusi da Imu fino all'aliquota del 7,6 per mille. Analoga esclusione per le società agricole (Dlgs 99/2004) con qualifica di Iap e le persone fisiche con le stesse qualifiche, proprietarie di terreni che coltivano mediante società di persone di cui sono soci (ministero delle Finanze, circolare n. 3/2012).

Casi particolari:

Fabbricati inagibili: A tali immobili si applica la riduzione del 50% della base imponibile limitatamente alla parte dell'anno durante il quale sussistono le condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, su modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito internet. Il diritto all'agevolazione spetta dalla data di presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

L'articolo 7, comma 3, del Regolamento comunale IMU, disciplina le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione, che si devono verificare congiuntamente:

1. Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) ovvero verticali (muri perimetrali o di confine) che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo, totale o parziale, ovvero edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
2. assenza di fornitura di acqua potabile;
3. non utilizzo di fatto dell'immobile per accertata inabitabilità degli stessi.

Immobili di interesse storico ed artistico: è prevista la riduzione del 50% della base imponibile.

Come si calcola la base imponibile

L'individuazione della base imponibile avviene seguendo regole diverse a seconda delle diverse tipologie di immobili.

A) fabbricati iscritti in catasto: la base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, desumibile dalla visura catastale che può essere richiesta solo all'Agenzia del Territorio, rivalutata del 5%, per i relativi moltiplicatori, secondo la seguente formula:

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore (vedi. tabella sotto riportata)

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (eccetto A/10)	160
A/10	80
B	140
C/1	55
C/2 - C/6 - C/7	160
C/3 - C/4 - C/5	140
D (eccetto D/5)*	65
D/5	80

*il coefficiente da applicare agli immobili di categoria D (eccetto D5) nell'anno 2013 è passato da 60 a 65.

B) fabbricati appartenenti alla categoria D interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati: la base imponibile, come per l'ICI, è data dal valore risultante dalle scritture contabili, opportunamente rivalutato sulla base dei coefficienti annualmente approvati con decreto ministeriale. Secondo il predetto criterio, per determinare la base imponibile, è necessario stratificare il valore contabile del fabbricato tenendo conto degli anni di formazione del costo e rivalutare l'importo annuale in base al corrispondente coefficiente ministeriale. Eventuali costi incrementali capitalizzati in corso d'anno avranno effetto sull'imposta dovuta per l'anno successivo (articolo 5, comma 3, D. Lgs 504/92). Si ricorda che tale criterio è applicabile solamente fino all'anno nel corso del quale avviene l'attribuzione della rendita catastale che quindi ha valore dall'anno successivo.

C) aree fabbricabili: la base imponibile per le aree fabbricabili è data, come nell'ICI, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Fermo restando che il contribuente è sempre tenuto ad eseguire il pagamento sulla base del valore venale al 1° gennaio, come sopra individuato, al solo scopo di agevolare i contribuenti nell'individuazione del valore imponibile, il Comune ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 24/6/2013 i valori venali medi in comune commercio delle aree ubicate sul proprio territorio.

D) terreni agricoli la base imponibile dei terreni agricoli nell'imposta municipale propria è calcolata moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per un moltiplicatore pari a 135, come segue:
 Valore imponibile = reddito dominicale (desumibile dalla visura catastale) x 1,25 x 135 (o 110)

Agevolazioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP
 Nel caso di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (D.Lgs 99/2004) iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è ridotto a 110.

Come si esegue il versamento

In base all'articolo 13, comma 12, del decreto legge 201/2011 il versamento è effettuato tramite modello F24 oppure, anche tramite apposito bollettino postale.

I codici per il versamento sono i seguenti:

Codice Ente del Comune di **SAN BONIFACIO: H783**

Codici tributo:

3912 IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze –
COMUNE

3913 IMU – Imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE

3914 IMU – Imposta municipale propria per i terreni – COMUNE

3916 IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE

3918 IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE

3925 IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D – STATO

3930 IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

N.B.: solo per gli immobili di categoria D è dovuto il versamento allo Stato e al Comune. Per la quantificazione vedi tabella aliquote.

Dichiarazione IMU

Con decreto 35 dell'otto aprile 2013 è stato prorogato il termine di presentazione della Dichiarazione IMU. Dai previsti 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta, al nuovo termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione d'imposta.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le relative istruzioni che disciplinano i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

San Bonifacio, 9 gennaio 2014